

658



REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo Italiano
Il Tribunale Ordinario di Aosta

In persona del Giudice Dr. Giuseppe Colazingari

in funzione di giudice unico

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. **1028.09** del ruolo generale Affari Contenziosi Civili
promossa da:

_____ ed elettivamente domiciliato in
Chatillon (AO) Via Chanoux 102, presso lo studio dell'Avv. Adriano Consol
che lo rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv.
Riccardo Spagliardi, del foro di Genova giusta la procura posta a margine
dell'atto introduttivo

ATTORE -

CONTRO

domiciliata in Aosta (AO), presso lo studio dell'avv. P. Sgrasso che la rappresenta
e la difende unitamente all'avv. M. Garavoglia con procura a margine della
comparsa di costituzione e risposta;

-CONVENUTO-

Sent. N. 173/12

R.G. N.
1028.09

Cron. 1/114
Rep. 364/12

Con l'intervento di

con sede in

) con sede in

rappresentate e difese dall'avv. Gian Carlo Soave domiciliato in St Christophe (AO),

presso lo studio dell'avv. Roulet giusta procura alle liti

-Terze Chiamate-

con sede in

con sede in

-Terze Chiamate contumaci-

In punto: risarcimento danni

All'udienza del 24/11/2011 la causa è stata assegnata a decisione sulle seguenti

CONCLUSIONI

Nell'interesse della parte attrice:

"Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis relictis, per tutti i titoli e le causali di cui in atti,
previa occorrendo ammissione di tutti i mezzi di prova dedotti nella seconda

memoria ex art. 183 VI° comma c.p.c. e remissione della causa sul ruolo istruttorio, accertare e dichiarare la responsabilità esclusiva della , nella causazione dell'evento di danno occorso all'attore in data 3 gennaio 2006, e per l'effetto dichiarare tenuta e quindi condannare la società convenuta in persona del suo legale rappresentante pro tempore al risarcimento di tutti i danni, biologico, esistenziale, morale, patrimoniale e da perdita di chances patiti e patienti dal signor) a causa ed in conseguenza del predetto evento lesivo, nella misura risultante in causa e/o in via equitativa, oltre rivalutazione ed interessi legali sulle somme rivalutate su tutte le voci di danno, dal dovuto al saldo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di lite, oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge".

Nell'interesse della parte convenuta:

"Voglia il Tribunale Ill.mo

Nel merito

— respingere tutte le domande proposte *ex adverso*

In via subordinata

— nella denegata ipotesi in cui dovesse essere riconosciuta, la responsabilità della anche solo parzialmente e/o in concorso con il signor dichiarare tenute e condannare le compagnie di assicurazione

nei limiti della quota di rischio dalle stesse

assunto, a tenere indenne e manlevare da ogni conseguenza negativa dovesse derivare in relazione al presente giudizio nell'ambito dei massimali di polizza e, per l'effetto, (ii) dichiarare tenute e condannare le compagnie di assicurazione di cui sopra a corrispondere direttamente al signor ai sensi dell'art. 1917, 2° comma, c.c., le eventuali somme che dovessero risultare dovute da o, in subordine, condannarle al pagamento in favore di dell'importo che la stessa dovesse essere condannata a pagare in favore del signor in dipendenza del sinistro di cui è causa, a titolo di capitale, interessi e spese, nei limiti della copertura assicurativa.

In ogni caso

— con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio, da porre interamente a carico dell'attrice, anche per quanto riguarda le terze chiamate.

Nell'interesse delle terze chiamate costituite:

" Piaccia all'Ill.mo Tribunale di Aosta, *contrariis reiectis*, previe le declaratorie tutte del caso:

in preliminare e/o pregiudiziale: dichiarare la nullità dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo derivante dalla nullità dell'atto di citazione originario per assenza dell'indicazione della *causa petendi* e del *petitum* e per tutti i motivi esposti in parte narrativa. Con ogni consequenziale provvedimento in punto spese di lite.

in via principale: respingere la domanda della parte attrice in quanto inammissibile e/o improcedibile, infondata in fatto ed in diritto, non provata e, comunque, eccessiva; Vinte integralmente le spese di lite.

in via subordinata: nel caso in cui l'Ill.mo Giudicante, superate l'eccezione preliminare, ritenesse di riconoscere una qualche responsabilità nell'occorso in capo a parte convenuta, Voglia l'Ill.mo Giudice liquidare a parte attrice quanto strettamente di giustizia, in base alle rigorose risultanze in punto *an et quantum debeatur* verificando anche la quota di responsabilità nell'evento in capo a parte attrice, con conseguente diminuzione del risarcimento. In applicazione del contratto assicurativo stipulato dalla _____ e di cui alla polizza _____ voglia l'Ill.mo Giudice individuare in tal ultimo caso le rispettive quote di risarcimento dovute dalla singole assicurazioni, senza alcun vincolo di solidarietà tra le medesime. Con integrale compensazione delle spese di lite fra tutte le parti in causa, comprese quelle della licenzianda C.T.U."

In via istruttoria: si reiterano tutte le istanze formulate e non accolte.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 21/5/2009 l'attore ha chiesto il risarcimento dei danni riportati in data 3/1/2006 alle ore 16,00 circa allorquando, percorrendo con gli sci una pista facente parte del comprensorio sciistico _____ trovava la pista parzialmente ostruita da un impianto di innevamento artificiale e veniva colpito in viso da un getto di neve, proveniente dal predetto impianto, non segnalato, urtando parte della struttura e scivolando a terra.

Poiché, peraltro, la barriera, che avrebbe dovuto essere posta a protezione del "cannone sparaneve" (un materassino plastificato), era staccata dall'impianto, il signor _____ vi cadeva sopra ed iniziava a scivolare lungo il pendio della montagna, fino ad arrestarsi, dopo una corsa di decine di metri, a valle dal punto di impatto.

, nel costituirsi in giudizio, ha evidenziato come l'attore non abbia in alcun modo indicato quale sarebbe l'inadempimento contrattuale e/o la condotta (attiva od omissiva, colpevole o dolosa) imputabile alla convenuta in relazione all'evento dannoso né offerto di dimostrare il nesso causale tra la prima ed il secondo;

ha contestato comunque la quantificazione del danno e ha chiesto al Giudice di essere autorizzata a chiamare in garanzia la compagnia di

la quale aveva stipulato polizza di Responsabilità Civile verso terzi e verso dipendenti e le altre compagnie coassicuratrici



, specificando che la garanzia opera nei limiti dei massimali indicati in polizza ed in proporzione alle rispettive quote di rischio assunte da ciascuna delle predette società coassicuratrici.

Si sono costituite in giudizio le società

, le quali hanno innanzitutto eccepito la nullità dell'atto di chiamata di terzo per nullità dell'atto di citazione introduttivo del

giudizio e hanno altresì rilevato *“l'esistenza di una coassicurazione con delegataria la*

Nel merito, hanno evidenziato le incongruenze delle allegazioni di fatto dell'attore e, quanto ai danni, l'assenza di *“allegazione specifica dei diritti pretesamente compromessi”*.

Assunte le prove orali ammesse e disposta CTU medico legale sulla persona dell'attore, la causa è stata quindi assegnata a sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve preliminarmente dichiararsi la formale contumacia delle società

non costituite in giudizio nonostante la rituale notifica dell'atto di citazione per chiamata in causa di terzo.

Deve poi ribadirsi l'insussistenza dei profili di nullità dell'atto introduttivo sollevati dalla difesa delle terze chiamate atteso che, per quanto riguarda la generica indicazione del danno patrimoniale, si tratta di questione che attiene propriamente al merito della controversia ed all'assolvimento del relativo onere probatorio ed atteso altresì che, per quanto attiene all'indicazione del luogo dove è avvenuto il sinistro, il riferimento alla località Punta Jolanda deve ritenersi idoneo a individuare la pista omonima.

In fatto, gli elementi di maggior rilievo ai fini del decidere sono rappresentati dalle deposizioni di

La prima ha dichiarato testualmente quanto segue:

“ Il 3 gennaio 2006 io stavo facendo lezione alla figlia dell'attore e, siccome eravamo quasi alla fine della pista, ci siamo incontrati lungo la pista perché lui stava venendo a prendere la bambina.

Io ero ferma con la bambina in cima ad un muro, infatti c'è un pezzo di pista molto ripido. L'attore ha disceso il muro ed è passato in prossimità di un cannone sparaneve in funzione; subito dietro il cannone c'era un materassino blu in mezzo alla pista. Il materassino era visibile ed io da sopra il muro lo vedevo. Tenga conto che il muro avrà una lunghezza di 15-20 metri all'incirca, anche se non posso essere precisa. Il muro si incanala ad imbuto in una stradina. ADR: Quando lui ha iniziato la discesa io mi sono girata verso la figlia. Quando ho guardato nuovamente a valle ho visto l'attore cadere sul materassino ed incanalarsi lungo la stradina prendendo velocità. Lui era sopra il materassino, senza nessun controllo.

ADR: Ovviamente il cannone sparava neve sulla pista.

Aggiungo che poi il ' si è buttato giù dal materassino, io e la bambina lo abbiamo raggiunto e ho chiamato i soccorsi; credo di aver chiamato la scuola di sci perché facesse intervenire i soccorsi. ADR: L'attore lamentava dolore al braccio ed alla spalla. Mi sembra fosse la destra, ma non ne sono sicura visto il tempo trascorso. Direi con certezza che si è fatto male ad una spalla.

ADR: Da sopra il muro vedevo il cannone sparaneve e vedevo che era in funzione.

ADR: Non c'erano altri sciatori sulla pista".

La teste ha poi aggiunto:

di non ricordare se la neve venisse sparata ad altezza d'uomo né di che tipo di cannone si trattasse, anche se probabilmente non si trattava di un impianto fisso;

che, quando si è girata verso valle, ha visto che l'attore, il quale è un buono

sciatore, era "dentro" il getto del cannone.

Il secondo teste, all'epoca dei fatti appartenente alla Polizia di Stato in servizio presso il comprensorio _____ riferito:

di ricordare vagamente l'incidente, visto il tempo trascorso;

di essere intervenuto sul posto a seguito della chiamata di soccorso, verso le ore 16.15 e di avere riscontrato la probabile lussazione o frattura della spalla, non ricorda se destra o sinistra, dell'attore;

che, secondo quanto riferitogli dalla maestra di sci _____, presente sul posto, l'attore aveva trovato un materasso in mezzo alla pista, che in quel punto si restringe e diventa una stradina;

che detto materasso serviva a proteggere un cannone - in funzione al momento dell'intervento - posizionato parecchi metri prima del punto dell'incidente;

che, al momento, il teste non ha visto il materasso che ha invece trovato la mattina successiva in una scarpata alcuni metri a valle rispetto al luogo dell'incidente, precisando che si trattava di un materassino di colore giallo.

Dall'annotazione redatta dallo stesso teste e da questi prodotta all'udienza di assunzione della prova risulta tra l'altro che la pista, all'ora in cui è intervenuto, era scarsamente affollata, il manto nevoso composto da innevamento misto era compatto e ben battuto, le condizioni meteorologiche erano caratterizzate da cielo sereno e vento assente; al suolo le particolari condizioni di luce dovute all'avvicinarsi della sera creavano un appiattimento del tracciato con una difficoltà nella percezione delle asperità del manto nevoso e nel luogo specifico tali condizioni erano peggiorate dall'attività del cannone che stava producendo neve, creando così del pulviscolo nevoso.

E' quindi un dato di fatto provato in causa che:

dopo un "muro" di 15 o 20 metri la pista si incanala in una stradina;

il cannone era in funzione e creava condizioni di visibilità quantomeno difficili, in quanto alle condizioni di luce tipiche del periodo e dell'orario

si aggiungeva il pulviscolo creato dall'impianto di innevamento artificiale;

chi percorreva la stradina doveva evidentemente addentrarsi in detto pulviscolo (per come efficacemente descritto dalla teste Perego, che ha visto l'attore dentro" il getto del cannone);

per come riferito dalla stessa teste (della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, senza che a diversa conclusione possa indurre l'errore nell'indicazione del colore del materasso, visto il tempo trascorso), il materasso che doveva servire da protezione del cannone era già staccato ed in mezzo alla pista;

senz'altro l'attore è scivolato sul materasso, dato che questo è stato rinvenuto in una scarpata alcuni metri a valle rispetto al luogo dell'incidente.

Sulla scorta di tali elementi deve senz'altro affermarsi la responsabilità della società convenuta.

In proposito può in realtà affermarsi una responsabilità di natura contrattuale.

I più recenti sviluppi dottrinari e giurisprudenziali tendono infatti a configurare il rapporto che si instaura tra utente e gestore alla stregua di un contratto atipico cosiddetto di *skipass* i cui elementi costitutivi sono rappresentati:

dalla dazione da parte dell'utente di un corrispettivo commisurato alla durata del contratto;

dalla possibilità offerta dal gestore di godere dei servizi di risalita nonché di

utilizzare le piste predisposte per la pratica dello sci (il che del resto ben corrisponde alla considerazione che la fase di risalita è senz'altro funzionale alla fase di discesa a valle con gli sci).

In tale ottica il gestore viene chiamato a rispondere non solo dei sinistri verificatisi durante la fase di risalita ma anche, ai sensi dell'art. 1218 c.c., di quelli occorsi durante la discesa e derivanti dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi specifici su di lui gravanti in virtù del contratto medesimo (tra cui, a titolo esemplificativo, la segnalazione di fonti di pericolo, l'adozione di misure di protezione e, in generale, la manutenzione delle piste).

Del resto il riferimento all'esistenza di un contratto atipico di ski pass si rinviene nella giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione in materia sia penale (sentenza n. 39619 dell'11 luglio 2007) che civile (sentenza n. 2563 del 6 febbraio 2007, nella quale si afferma che "Il contratto di "ski-pass" - che consente allo sciatore l'accesso, dietro corrispettivo, ad un complesso sciistico al fine di utilizzarlo liberamente ed illimitatamente per il tempo convenzionalmente stabilito - presenta i caratteri propri di un contratto atipico nella misura in cui il gestore dell'impianto assume anche, come di regola, il ruolo di gestore delle piste servite dall'impianto di risalita, con derivante obbligo a suo carico della manutenzione in sicurezza della pista medesima e la possibilità che lo stesso sia chiamato a rispondere dei danni prodotti ai contraenti determinati da una cattiva manutenzione della pista, sulla scorta delle norme che governano la responsabilità contrattuale per inadempimento, sempre che l'evento dannoso sia eziologicamente dipendente dalla suddetta violazione e non, invece, ascrivibile al caso fortuito



riconducibile ad un fatto esterno al sinallagma contrattuale”).

In tale ottica (e posto che non viene specificamente contestata la conclusione di un siffatto contratto, essendo del resto notorio che la fruizione delle piste da discesa e il necessario, correlato utilizzo degli impianti di risalita presuppone l’instaurazione di un tale rapporto), è evidente che la concomitanza della particolare condizione della pista (che, come detto, dopo un “muro” si incanala in una stradina) con la messa in funzione dell’impianto di innevamento artificiale e con la presenza sulla pista stessa di un corpo estraneo staccatosi dal detto impianto integra una condotta qualificabile in termini di inadempimento sotto il duplice profilo della creazione di una situazione (non segnalata) di pericolo e di omessa manutenzione delle piste.

Altrettanto evidente che il sinistro non sia ascrivibile al caso fortuito, e cioè ad un evento non imputabile alla società convenuta, atteso che proprio la conformazione della pista obbligava lo sciatore a percorrere il tratto dove si è verificato – nel contesto sopra descritto – l’incidente.

Del resto, la conclusione sarebbe identica ove invece si aderisse alla tesi della responsabilità ex articolo 2051 cc, in quanto anche in tal caso il sinistro sarebbe causalmente riconducibile alla cosa, produttiva di danno in conseguenza della riferita attività umana.

Non sono poi ravvisabili profili di concorrente responsabilità dell’attore, posto che – come detto – il passaggio nella strettoia dove si è verificato il sinistro era inevitabile e posto altresì che egli non avrebbe potuto – in quanto vietato – percorrere a piedi la pista.

Si tratta a tal punto di esaminare il profilo del quantum debeatur.

Il consulente tecnico d’ufficio dott. . ha accertato che in conseguenza

del sinistro per cui è causa l'attore ha riportato frattura del trachite omerale a scarsa scomposizione da cui deriva una limitazione funzionale relativa.

Detta lesione ha determinato giorni 30 di inabilità parziale al 75%, , giorni 15 di inabilità parziale al 50% e giorni 15 di inabilità parziale al 25%, residuando postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 6/7%.

Il giudizio tecnico come sopra formulato appare il risultato di valutazioni della complessiva patologia immuni da vizi logici e tecnici e basato su argomentazioni scientifiche e logiche rigorose, per cui il giudice ritiene di aderire integralmente all'elaborato tecnico quantificando nel 7% la percentuale dei postumi permanenti in considerazione della riscontrata ipotrofia muscolare del deltoide e del deficit perimetrale in corrispondenza del cavo ascellare.

Ciò posto, il danno può essere così quantificato:

danno da inabilità parziale al 75% (quantificato in € 100,00 il risarcimento per il singolo giorno di inabilità totale) € 75 giornalieri, e così per complessivi € 2.250,00;

danno da inabilità parziale al 50%. € 750,00 (€ 50,00X15);

danno da inabilità parziale al 25%. € 375,00 (€ 25X15).

Per la quantificazione del danno non patrimoniale, comprensivo del danno da lesione all'integrità psico fisica e del danno morale in senso stretto, può poi essere adottato il criterio della liquidazione avendo come parametro di riferimento le tabelle elaborate in materia dal Tribunale di Milano e che nella fattispecie ben consentono di adeguare il risarcimento al caso concreto.

Ciò premesso, in considerazione del fatto che, per invalidità del 7%, il valore a punto può adeguatamente fissarsi in € 2.061,85 e tenuto altresì conto del fatto

che l'attore all'epoca del sinistro aveva un'età di anni 51 e che pertanto risulta equo applicare un coefficiente di moltiplicazione pari a 0,750 il ristoro del danno non patrimoniale nei termini anzidetti può essere quantificato alla data odierna in € 10.825,00.

Non è stato per contro allegato alcun elemento dal quale desumere l'applicazione di incrementi personalizzati nella liquidazione del danno (vertendo tra l'altro il capitolo di prova sub 20 dedotto in memoria istruttoria su circostanza non prospettata in atto introduttivo).

Sono altresì dovuti, sino all'effettivo soddisfo, gli interessi legali determinati con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e periodicamente rivalutato al 31 dicembre di ogni anno sulla base degli indici ISTAT.

Deve invece essere senz'altro respinta la richiesta di risarcimento del danno patrimoniale, essendo la stessa del tutto generica.

In atto introduttivo detto danno è stato prospettato come esclusivamente riconducibile alle necessità di "delegare l'attività di controllo finanziario e di esecuzione lavori in relazione alla costruzione di un edificio di 20 appartamenti a Buenos Aires" ed all'impossibilità di "coltivare le trattative per l'acquisizione di un'area limitrofa" e di "proseguire le personali trattative per l'acquisizione di terreni di proprietà della : , allo scopo di dar seguito ad uno specifico piano di sviluppo costruttivo in loco"; entro detti limiti la richiesta deve dunque esser esaminata.

E' peraltro evidente che alla già carente ricostruzione dei presupposti di fatto su cui dovrebbe poggiare la condanna della convenuta al risarcimento del danno patrimoniale si accompagna una omessa indicazione del quantum della

pretesa;

e, del resto, del tutto generici sono anche i capi di prova dedotti sul punto (capitoli 21 e 22), dai quali non potrebbe comunque derivare la prova dei fatti costitutivi del diritto.

In conclusione l'ammontare del risarcimento dovuto all'attore è pari a € 14.200,00 oltre accessori da calcolare con le modalità sopra indicate.

Alla luce del contratto di coassicurazione in atti (in particolare, dell'appendice di polizza per l'annualità maggio 2005 – maggio 2006) ed in accoglimento della domanda formulata dalla convenuta, le terze chiamate debbono essere dichiarate tenute a tenere indenne _____, ciascuna nei limiti delle quote di rischio rispettivamente assunte e precisamente:

_____ per il 15%;

_____ per il 10% ciascuna;

_____ per il 12%;

_____) per l'8%;

_____ per il 7,5%

ciascuna.

La reiezione della domanda di risarcimento del danno patrimoniale costituisce giustificato motivo per dichiarare compensate tra l'attore e la convenuta, in misura del 50% le spese del presente giudizio, le quali per il residuo 50% seguono la soccombenza.

Anche nei rapporti tra convenuta e terze chiamate le spese devono essere compensate nella stessa percentuale, in considerazione del fatto che nessuna

contestazione è stata mossa alla spiegata azione di garanzia.

Le spese di CTU vengono definitivamente poste a carico di parte convenuta.

P.Q.M.

Dichiara la società responsabile, per la causale sopra indicata, del sinistro occorso in data 3 gennaio 2006 e conseguentemente la condanna al risarcimento del danno in favore di , quantificato e liquidato in complessivi euro 14.200,00 oltre ad interessi legali determinati con riferimento all'ammontare del danno espresso nei valori monetari dell'epoca del fatto e periodicamente rivalutato al 31 dicembre di ogni anno sulla base degli indici ISTAT;

pone definitivamente a carico di parte convenuta le spese di CTU;

dichiara compensate in misura del 50%, nel rapporto attore convenuto, le spese processuali che liquida in € 6.000,00 per competenze professionali e in € 383,37 per spese e conseguentemente condanna la convenuta al pagamento del residuo 50% pari a euro 3.191,69 oltre Iva e Cpa;

dichiara le società di

tenere indenne e manlevare alle somme che questa è tenuta a corrispondere all'attore per capitale, interessi e spese in forza della presente sentenza nei limiti della quota di rischio assunto da ciascuna delle predette società (pari al 12% per ; all'8% per

...; al 7,5% ciascuna per

...; al 5% ciascuna per ... e

dichiara compensate in misura del 50%, nel rapporto convenuto – terze chiamate le spese processuali che liquida in complessivi € 6.000,00 e conseguentemente condanna le terze chiamate al pagamento del residuo 50% pari a euro 3.000,00 oltre Iva e Cpa

Deliberata in Camera di Consiglio il 12/4/2012

IL GIUDICE Dr. Giuseppe Colazingari

IL CANCELLIERE C1

Depositata nella cancelleria del Tribunale di Aosta il

13-6-12

IL CANCELLIERE C1

REGISTRATO AD AOSTA

il 16.5.12 al n. 443

Serie IV - € 626,00

18-6-12 commessa

Astoria

av. Gravola

• Scave

• Saveno

• Courd

• Roubit

IL FUNZIONARIO F2

Claudia LEONA

